

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/97 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 1997****concernente la modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando che è necessario aggiungere la cocciniglia e il sughero all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 per rispondere alle aspettative di taluni produttori agricoli per i quali tali prodotti costituiscono una delle principali fonti di reddito; trattandosi infatti di prodotti agricoli, non è escluso che i produttori in parola possano presentare una domanda di registrazione per i prodotti suddetti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, tenuto conto del legame che può sussistere tra i prodotti in questione e le zone di origine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono aggiunti i seguenti prodotti:

- sughero,
- cocciniglia (prodotto greggio d'origine animale).

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.